



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet
www.luigiarena.it e luigiarena.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

a) *omissis*, l'intermediario *omissis*, iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con n. *omissis*, in proprio e quale rappresentante legale di *omissis*, società di intermediazione iscritta nel RUI con n. *omissis*, ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* luigiarena.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva e

omissis

b) il dominio *internet* luigiarena.it fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta i riferimenti della società *omissis*, di cui indica il numero di iscrizione nel RUI *omissis* e la sede di *omissis*; risultano presenti, inoltre, il numero di Partita IVA *omissis* non rinvenuto nel Registro delle Imprese, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis* ed un numero di telefonia fissa;

c) il sito *internet* è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS, per effetto della richiesta trasmessa *omissis*, di *omissis*, società iscritta nel RUI con n. *omissis*, la stessa che ne ha segnalato l'attività abusiva per mezzo del proprio rappresentante legale; il sito è stato successivamente rimosso dal RUI a seguito della segnalazione;

d) con nota *omissis*, l'IVASS trasmesso una richiesta di informazioni sul sito, sul suo utilizzo e sul suo titolare, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis* presente in *home page*, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; nel termine concesso non ha fatto seguito alcun riscontro;

e) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito luigiarena.it è stato registrato in *internet* il 26/12/2026 attraverso la società Tucows.com che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre la persona

che lo ha registrato (*Registrant*) è indicata in *omissis* ,
riferimento al quale non corrisponde alcun soggetto iscritto al RUI;

- f) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto al *Registrar* informazioni sul sito *luigiarena.it*, sul soggetto che lo ha registrato, ovvero che risulta esserne l'intestatario e di fornire risposta entro 3 (tre) giorni; alla nota nel predetto termine non ha fatto seguito alcun riscontro;
- g) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto al *Registrant*, a mezzo di raccomandata A/R, di fornire, entro 3 (tre) giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito *internet*; dalle verifiche svolte sul portale di Poste Italiane la lettera non risulta recapitata al destinatario ed è in restituzione al mittente;
- h) il sito *internet* *luigiarena.it* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, risulta accessibile in internet anche antepoendo al nome a dominio l'acronimo *www.* e, alla data odierna, risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet *www.luigiarena.it* e *luigiarena.it* non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.luigiarena.it e luigiarena.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

|